**Comunicato stampa**

**EQUO COMPENSO, COMMERCIALISTI: “NO A PARAMETRI PER ASSOCIAZIONI NON ORDINISTICHE CHE SI RIFERISCONO ALLA MATERIA TRIBUTARIA”**

**Lettera di de Nuccio a Urso e Bitonci: “Per la Cassazione le loro attività sono da considerarsi “di competenza specifica di una data professione” e concretizzano esercizio abusivo penalmente rilevante”**

*Roma, 19 settembre 2023* – **Non consultare** le **associazioni non ordinistiche** che si riferiscono alla **materia tributaria** per la emanazione del decreto che fissi per loro parametri di riferimento per l’equo compenso, dal momento che “esse **esercitano abusivamente la professione di esperto contabile**, come stabilito dalla Cassazione penale già nel 2012”. È quanto sostiene il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, **Elbano de Nuccio**, che sul tema ha inviato oggi una missiva al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, **Adolfo Urso** e al sottosegretario **Massimo Bitonci.**

“La recente legge n. 49/2023, “**Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali**” – scrive de Nuccio – prescrive che in un determinato ambito di applicazione il compenso per le prestazioni rese dai professionisti iscritti in Ordini e Collegi sia **conforme** ai compensi previsti dai **parametri** contenuti nei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 9, del DL 1/2012. Per coloro invece, che esercitano professioni individuate dalla Legge n. 4/2013, cioè coloro che **non sono iscritti in Ordini e Collegi,** la citata legge 49 dispone che entro 60 giorni il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) emani un apposito decreto “sentite le associazioni iscritte nell’elenco” previsto dalla medesima legge 4/2013. Tenuto conto che in tale elenco figurano iscritte dalla prima ora associazioni che si riferiscono alla **materia tributaria**, **attività tipica dei Commercialisti** per i quali è già determinata l’entità dei compensi dai parametri ministeriali già citati, ci si chiede a cosa possa riferirsi qualsivoglia consultazione con tali associazioni laddove le **attività di consulenza fiscale** **non possono sovrapporsi** alle attività individuate di competenza specifica degli iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”.

Nella missiva de Nuccio ricorda infatti come “le Sezioni Unite della **Cassazione penale** (Sent. 11545/2012) abbiano da tempo espresso in modo **chiaro e inequivocabile** che proprio le attività a cui tali associazioni vogliono far riferimento siano da considerarsi “**di competenza specifica di una data professione**”, concretizzano **esercizio abusivo penalmente rilevante** ai sensi dell’art. 348 c.p. “allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato”. Applicando tale principio alla fattispecie specifica – prosegue – ovvero redazione di dichiarazioni fiscali, adempimenti di natura tributaria e tenuta della contabilità aziendale, ne desume che esse integrano il **reato di esercizio abusivo della professione di Esperto Contabile**”.

Secondo il numero uno dei commercialisti è “doveroso precisare che lo stesso **Ministero delle Imprese e del Made in Italy (al tempo Ministero dello Sviluppo Economico**), con la recente **Circolare del 24 marzo 2022**, prot. 221, come già nella precedente n. 3708C del **1° ottobre 2018**, si è sentito in dovere di precisare che “Sono **assimilate alle professioni escluse** (da quelle per le quali una associazione può chiedere l’iscrizione all’elenco) quelle attività professionali per le quali si rileva la presenza di requisiti obbligatori e di una Pubblica Autorità che, ai sensi di norme di legge, controlli la presenza di tali requisiti in capo ai soggetti esercenti l’attività professionale in questione”. È indubitabile – aggiunge – che le **professioni** di **Dottore Commercialista e di Esperto Contabile** siano oggetto di **requisiti obbligatori** di cui la Pubblica Autorità controlla la presenza, data l’obbligatorietà dell’Esame di Stato prescritto dalla Costituzione all’art. 33, comma 5”.

“La sommatoria della **consolidata giurisprudenza penale** con le precisazioni doverose del **Ministero competente** – conclude de Nuccio – offre un quadro sufficiente a ritenere che le stesse associazioni che si riferiscono ad attività in materia tributaria **non troverebbero** oggi ragionevolmente l’assenso alla **iscrizione nell’elenco di cui alla legge 4/2013**. Il quesito posto, dunque, in ordine alle consultazioni di cui in avvio di questa nota, trova quindi maggior ragione di porsi laddove si ipotizzi addirittura di **regolare parametri di riferimento** per attività che hanno già una **regolamentazione parametrica in disposizioni normative riservate ai Dottori Commercialisti ed agli Esperti Contabili**”.